

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

art. 1 oggetto

art. 2 beneficiari e requisiti

art. 3 criteri per la concessione dell'anticipazione

art. 4 modalità di presentazione della domanda

art. 5 termini del procedimento

art. 6 restituzione dell'anticipazione

art. 7 Restituzione dell'anticipazione nel caso di trasferimento dei fondi statali direttamente alla Regione

art. 8 ispezioni e controlli a campione

art. 9 rinvio

art. 10 disposizione transitoria

art. 11 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), definisce i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari del Friuli Venezia Giulia sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.

art. 2 beneficiari e requisiti

1. I beneficiari sono gli istituti scolastici paritari, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), di seguito denominati scuole, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:
 - a) avere sede legale o sede didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) documentare un effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
 - d) assumere formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
 - e). essere in regola con la restituzione dell'anticipazione concessa negli anni precedenti;
 - f) aver beneficiato del contributo statale nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento;
 - g) pubblicare sul sito web l'ultimo bilancio approvato;
 - h) pubblicare sul sito web il numero degli alunni con disabilità.
3. L'anticipazione non è concessa:
 - a) alle scuole a cui la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico di riferimento;
 - b) alle scuole che a decorrere dall'anno scolastico di riferimento hanno subito la chiusura o sono state statalizzate.
4. Come previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 22/2010, l'anticipazione non è subordinata alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

art. 3 criteri per la concessione dell'anticipazione

1. L'importo dell'anticipazione è pari al settanta per cento del contributo statale effettivamente assegnato a ciascuna scuola nell'esercizio precedente a quello di riferimento.
2. Alle scuole che nel corso dell'anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura parziale di classi l'anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale effettivamente assegnato alle singole scuole nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

art. 4 modalità di presentazione della domanda

1. Le scuole presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
 - b) in forma cartacea.
2. La domanda, presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
 - b) attestazione di trovarsi in situazione di effettivo fabbisogno dell'anticipazione, debitamente documentata con:
 - 1) situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la richiesta;
 - 2) previsione delle entrate e delle uscite di cassa nel primo semestre dell'anno in cui si effettua la richiesta.
3. Le scuole gestite da società di persone, di capitali o cooperative allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4. Le scuole gestite da soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di aver avuto un bilancio in attivo, approvato dagli organi competenti, negli ultimi tre esercizi. Nel caso di ente di nuova costituzione si fa riferimento agli ultimi bilanci approvati.
5. Le scuole gestite da Comuni non sono tenute alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, lettera b), e della dichiarazione di cui al comma 4.
6. La domanda e le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal legale rappresentante della scuola o da soggetto munito di mandato e poteri di firma.
7. Ai fini della presentazione della domanda, il Vicedirettore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto, approva la modulistica da utilizzare per la richiesta dell'anticipazione.

art. 5 termini del procedimento

1. Il Servizio competente in materia di istruzione concede l'anticipazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente corredata da tutti gli allegati.

art. 6 restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione deve essere restituita entro il 30 novembre dell'anno di concessione.
2. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 1 le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

art. 7 restituzione dell'anticipazione nel caso di trasferimento dei fondi statali direttamente alla Regione

1. Nel caso in cui i fondi statali spettanti alle scuole siano trasferiti direttamente dallo Stato alla Regione, l'anticipazione è restituita mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 22/2010.
2. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede al pagamento del saldo spettante alla scuola e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali trasferiti, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento statale di trasferimento dei fondi.
3. Qualora l'importo dell'anticipazione concessa sia superiore al contributo statale effettivamente assegnato e trasferito alla Regione, la scuola provvede al pagamento della differenza spettante alla

Regione e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali effettivamente trasferiti alla Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio competente in materia di istruzione.

art. 8 ispezioni e controlli a campione

1. Il Servizio competente in materia di istruzione dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 9 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

art. 10 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2016 l'anticipazione è concessa solo nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole non abbiano già ottenuto almeno il cinquanta per cento del contributo statale spettante per l'esercizio in corso.
2. Per l'anno 2016 la domanda per ottenere l'anticipazione di cassa è presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE